



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 129 del 04/09/2024

Oggetto: ISTITUZIONE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025, DI "ZONA SCOLASTICA", NELLE VIE LIBIA, DE MOHR, DEL BOLLERINO, VERBANO E COLOMBO E PIAZZA BAI, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI DELLE "SCUOLE PRIMARIE".

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 del 26/03/2024, mediante il quale è stato attribuito allo scrivente l'incarico di "elevata qualificazione" di cui al vigente CCNL "Comparto Funzioni Locali" per l'Area Polizia Locale e Protezione Civile, ai sensi degli artt. 50, 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ATTESO CHE il Comune di Malnate a partire dall'anno scolastico 2012-2013, nell'ambito della Città dei Bambini, promuove ogni anno il progetto "A scuola andiamo da soli", al fine di migliorare l'autonomia di movimento dei bambini soprattutto nei percorsi casa-scuola, mettendo in atto nel corso degli anni diverse azioni finalizzate a migliorarne sempre di più la sicurezza;

VISTO l'art. 3, comma 1, n. 58-bis, del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992-“Nuovo Codice della Strada”, che definisce “Zona scolastica” la zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine;

VISTO l'art. 7, comma 11-bis, del succitato D.Lgs 285/1992, ai sensi del quale, *“nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis..”*;

VISTE:

- l'ordinanza della polizia locale n. 112 del 03/09/2015, con la quale, ai sensi di quanto sopra descritto, è stata disposta la chiusura delle strade adiacenti i plessi scolastici comunali, al fine di mettere in sicurezza i pedoni negli orari di accesso ed uscita dalle scuole;
- l'ordinanza della polizia locale n. 110 del 08/09/2023, con oggetto “ISTITUZIONE DI ZONA SCOLASTICA IN VIA LIBIA, VIA DE MOHR, VIA DEL BOLLERINO, VIA VERBANO E VIA COLOMBO, PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI DELLE SCUOLE PRIMARIE BATTISTI E BAI”;
- l'ordinanza della polizia locale n. 105 del 17/07/2024, con oggetto: “ADOZIONE DI NUOVI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO. REVOCA DELL'ORDINANZA N. 113 DEL 14/09/2023 E REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 18 DEL 27/02/2024”;

VISTO il “Patto educativo di zona” e gli accordi conseguiti con il Dirigente dell'Istituto Comprensivo in materia di orario delle attività scolastiche e di entrata/uscita dalle scuole da parte degli alunni;

RAVVISATA la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all'adozione di appositi provvedimenti viabilistici atti a garantire l'incolumità delle persone, per le finalità sopra descritte;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 20, 26 e 37, del citato D.Lgs n. 285/92-“N.C.d.S.” e successive modificazioni nonché il relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267

VISTA la Direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28/12/2000, n. 301), emanata dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici, avente per oggetto "*Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione*";

RITENUTO conseguentemente di dover recepire, anche per l'anno scolastico 2024/2025, la suddetta normativa vigente, sopra descritta, relativa alla definizione stradale di "zona scolastica", ovvero provvedendo ad istituire, anche per il suddetto anno scolastico, le seguenti "zone scolastiche", lungo le seguenti vie comunali;

DISPONE CHE

- ai sensi dei suddetti artt. 3, comma 1, n. 58-bis e 7, comma 11-bis, del D.Lgs n. 285/92-"Nuovo Codice della Strada", con i quali viene disciplinata l'istituzione delle "Zone scolastiche" all'interno dei centri abitati comunali, siano individuate le seguenti aree, definite "Zone scolastiche", in cui limitare la circolazione negli orari e con le modalità definite di seguito;:

- Via Libia;
- Via Baracca
- Via De Mohr, nel tratto compreso tra le Vie Trieste e Matteotti;
- Via Del Bollerino;
- Via Verbano;
- Via Cristoforo Colombo
- Piazza Bai

ORDINA

L'istituzione dei seguenti provvedimenti viabilistici a partire dal giorno 12/09/2024 al giorno 30/06/2025:

- Istituzione di "ZONA SCOLASTICA", con conseguente divieto di transito veicolare, in **Via Libia, Via De Mohr**, nel tratto compreso tra le Vie Trieste e Matteotti, **Via Del Bollerino e Via Verbano**, durante il periodo di ingresso ed uscita dal plesso scolastico ivi presente, tutti i giorni, dalle ore 07:40 alle ore 08:10 (e comunque fino al termine delle operazioni d'ingresso degli alunni) e dalle ore 12:50 alle ore 13:20 (e comunque fino al termine dell'uscita degli alunni), e nelle giornate di lunedì anche dalle ore 14:10 alle ore 14:40 (e comunque fino al termine delle operazioni d'ingresso degli alunni), nonché dalle ore 16:20

alle ore 16:50 (e comunque fino al termine dell'uscita degli alunni). Inoltre nei giorni di mercoledì e giovedì, anche dalle ore 13:50 alle ore 14:20 (e comunque fino al termine dell'uscita degli alunni);

- Di vietare la sosta in Via Verbano, lungo tutto il tratto adiacente il plesso scolastico ivi presente;
- Istituzione di “ZONA SCOLASTICA”, con conseguente divieto di transito veicolare, in **Via C. Colombo e Piazza Bai**, durante il periodo di ingresso ed uscita dal plesso scolastico della Scuola “Bai” tutti i giorni dalle ore 07:25 alle ore 08:00 (e comunque fino al termine delle operazioni d’ingresso degli alunni) e dalle 13:00 alle 13:30 (e comunque fino al termine dell'uscita degli alunni); nelle giornate di lunedì anche dalle ore 14:00 alle ore 14:30 (e comunque fino al termine delle operazioni d’ingresso degli alunni) e dalle 16:30 alle 17:00 (e comunque fino al termine dell'uscita degli alunni) e nei giorni di mercoledì e giovedì anche dalle 14:00 alle 14:20 (e comunque fino al termine dell'uscita degli alunni);
- Istituzione di “ZONA SCOLASTICA”, con conseguente divieto di transito veicolare, in **Via Baracca**, durante il periodo di ingresso ed uscita dal plesso scolastico, tutti i giorni, dalle ore 07:40 alle ore 08:10 (e comunque fino al termine delle operazioni d’ingresso degli alunni) e dalle 13:50 alle 14:20 (e comunque fino al termine dell'uscita degli alunni); e nelle giornate di lunedì e mercoledì anche dalle ore 16:45 alle ore 17:10 (e comunque fino al termine dell'uscita degli alunni);
- Di autorizzare al transito i veicoli al servizio delle scuole, di emergenza e pubblica utilità, i veicoli al servizio di persone con disabilità, i residenti ed autorizzati dal personale del Comando di Polizia Locale purché la circolazione dei veicoli avvenga a velocità ridotta con diritto di precedenza assoluta ai pedoni salvo che le condizioni non permettano di garantire la piena sicurezza ai pedoni;
- l’integrazione della segnaletica indicante il “divieto di transito” con un pannello integrativo riportante la dicitura **“ZONA SCOLASTICA”**.

SI DISPONE INOLTRE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e nei consueti modi di diffusione, nonché mediante apposizione di apposita segnaletica stradale verticale fissa e mobile-temporanea di presegnalamento e apposite barriere-transenne fisse e/o mobili-temporanee.

- La presente ordinanza sostituisce le ordinanze adottate precedentemente in materia.
- Il presente provvedimento entrerà in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica temporanea e/o fissa, alla cui messa in opera provvederanno i preposti uffici comunali.

- Il personale comandato all'espletazione dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 43 del "Nuovo Codice della Strada", potrà decidere, in caso di comprovata necessità, l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti viabilistici rispetto a quelli specificati con il presente atto;
- I medesimi funzionari, Ufficiali e Agenti addetti ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art.12 del "Nuovo Codice della Strada", oltre che, per quanto di competenza, il preposto personale di "volontariato comunale", sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento; chiunque violi gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti, sarà soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 13-bis dell'articolo 7 del "Nuovo Codice della Strada".

MODALITA' DI RICORSO

 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 241/1990, ai sensi della legge n. 1034/1971, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Autorità emanante: Comune di Malnate (VA) - Comando Polizia Locale; Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale Malnate - Servizio Viabilità, Piazza V. Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332275240;

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(MUNARO ALFONSO MICHELE)
con firma digitale**